



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

Decisione n. 217/2019/PARI

composta dai seguenti Magistrati

Pres. di Sezione Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Cons. Alessandro FORLANI	Giudice
Cons. Francesco SUCAMELI	Giudice
Cons. Raffaella MIRANDA	Giudice
Ref. Emanuele SCATOLA	Giudice
Ref. Ilaria CIRILLO	Giudice

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio di parificazione dei rendiconti della Regione Campania per gli esercizi  
finanziari 2017 e 2018

INSTAURATO sulla base della trasmissione dei rendiconti generali da parte della Giunta regionale.

VISTA la nota prot. regionale n. 2019-0001013 /UDCP/GAB/CG del 16/01/2019 con cui la Regione Campania ha trasmesso il disegno di legge inerente allo schema di rendiconto 2017, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la nota n. 2019-0018072/UDCP/GABICG del 18/07/2019, con cui la Regione Campania ha trasmesso il disegno di legge inerente lo schema di rendiconto 2018, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 73 del 21 novembre 2019 di convocazione della audizione istruttoria collegiale, in camera di consiglio, fissata per il 5 dicembre 2019, ritualmente notificata alle parti: Amministrazione regionale e Procura presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Campania;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, intervenuto nel corso dell'istruttoria in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018;

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale, i rappresentanti della Regione e della Procura in data 5 dicembre 2019, all'esito delle memorie presentate in data 3 dicembre 2019;

VISTA la nota n. 8209 del 4 dicembre 2019, con cui il Presidente della Sezione giurisdizionale dà atto dell'avvenuto deposito del conto del tesoriere della Regione Campania per il relativo giudizio di conto;

VISTO il decreto di fissazione udienza n. 22 del 5 dicembre 2019 (prot. interno n. 84727664 del 6 dicembre 2019), ritualmente notificato agli organi interessati, in data 6 dicembre 2019, con il quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato l'odierna udienza, per la Decisione sulla parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania relative agli esercizi finanziari 2017 e 2018;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. C.d.c. n. 8294 del 10 dicembre 2019, con la quale sono stati forniti gli ulteriori elementi di valutazione, chiesti dalla Sezione con l'ordinanza a verbale che è stata letta alla ricordata adunanza istruttoria del 5 dicembre;

VISTE le note del Presidente della Regione prot. C.d.c. n. 8319 dell'11 dicembre 2019 e prot. n. 8354 del 13 dicembre 2019, con le quali è stata trasmessa ulteriore documentazione istruttoria, ai fini del presente giudizio di parificazione

VISTA l'ordinanza a verbale, con la quale il Presidente del Collegio, in esito alla richiesta del Magistrato istruttore e su conforme avviso, delle parti, ha riunito i giudizi sui due rendiconti 2017 e 2018;

Vista la memoria della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Campania, con le conclusive richieste per l'odierno giudizio di parificazione, depositata in data 11 dicembre 2019;

UDITI, ciascuno per le diverse parti di bilancio oggetto di istruttoria, i relatori Dott. Francesco Sucameli, Raffaella Miranda, Emanuele Scatola, Ilaria Cirillo;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2019.

### **CONSIDERATO IN FATTO**

**1.** La Regione Campania ha trasmesso, nel corso del 2019, i progetti di legge relativi ai rendiconti 2017 e 2018 (rispettivamente prot. regionale n. 2019-0001013 /UDCP/GAB/CG, del 16/01/2019, e n. 2019-0018072/UDCP/GABICG, del 18/07/2019), incardinando, contemporaneamente, due procedimenti di parifica per i rispettivi rendiconti (prot. C.d.c. n. 255, del 17 gennaio 2019, e n. 4743, del 18 luglio 2019).

**2.** Giova segnalare, in fatto, che le cause del ritardo della Regione, allo stato non più addebitabile ad essa, sono state analizzate nel giudizio di parifica 2015-2016, al cui Allegato A si rinvia (cfr. decisione n. 110/2018/PAR), nel quale, fra l'altro, sono stati posti in rilievo anche gli effetti e i rischi di una possibile espansione delle politiche di spesa ove essa non sia sostenuta dagli equilibri effettivi, in caso di allontanamento del ciclo di revisione e rendicontazione.

**3.** La Regione ha manifestato, in sede di trasmissione del consuntivo 2017 (cfr. prot. C.d.c. n. 255 del 7 gennaio 2019), l'intento di procedere ad incardinare, contemporaneamente, i due procedimenti di rendicontazione/parificazione su cui si registrava il residuo ritardo, nell'evidente intento di recuperare definitivamente il ritardo accumulato nel ciclo di rendicontazione e previsione del bilancio.

**4.** La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto 2017 è pervenuta, a questa Sezione, il 20 febbraio 2019, con nota in pari data, prot. C.d.c. n. 875. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto 2018 è invece pervenuta con nota prot. C.d.c. n. 5288 del 27 agosto 2019.

**5.** Questa Sezione regionale di controllo, terminate le verifiche di competenza, ha inoltrato alla Regione e alla Procura regionale le proprie conclusioni istruttorie concernenti i due procedimenti di parificazione instauratosi per effetto dell'invio, alla Sezione medesima, dei due disegni di legge di rendiconto, rispettivamente sul 2017 e sul 2018.

**6.** In tale sede, il Magistrato relatore, Cons. Francesco Sucameli, faceva formale istanza al Presidente della Sezione di riunire i giudizi, in conformità ai precedenti di questa Sezione (SRC Campania decisione n. 110/2018/PARI) e della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (cfr. decisione n. 53/2019/PARI e collegata ordinanza presidenziale n. 15/2019),

**7.** L'invio delle conclusioni istruttorie è stato effettuato ad entrambi le parti (Regioni e Procura regionale contabile) con l'ordinanza presidenziale n. 73/2019, a cura del Servizio di supporto (nota prot. C.d.C. n. 8027 del 21 novembre 2019).

**8.** Con la medesima ordinanza presidenziale è stato fissato il termine per memorie scritte ed eventuali repliche, al giorno 2 dicembre 2019. Con nota prot. 28456, del 2 dicembre 2019, la Regione ha chiesto al Presidente di questa Sezione il differimento del termine al giorno successivo. La richiesta è stata accolta ed il 3 dicembre 2019, la Regione ha inviato le proprie memorie (prot. C.d.c. 8175, del 3 dicembre 2019, prot. interno, 28692, in pari data); la Procura non ha, in quella sede, presentato memorie.

**9.** L'udienza in camera di Consiglio, per la disamina orale ed in contraddittorio delle reciproche conclusioni e controdeduzioni si è tenuta in data 5 dicembre 2019,

presenti le parti.

**10.** *Medio tempore*, con decreto presidenziale n. 22 di pari data (5 dicembre 2019), è stata fissata l'udienza pubblica per la Decisione sulla parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania, relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018.

**11.** Nell'udienza camerale del 5 dicembre sono stati ascoltati i rappresentanti di Regione e Procura ed è stato chiesto ai primi di chiarire se, e in che misura, sussistano norme di legge o programmi operativi del piano di rientro che abbiano autorizzato provvedimenti in deroga all'art. 30 del D.lgs. n. 118/2011. La Regione si è richiamata a quanto specificato nelle proprie memorie, affermando di non avere notizia, comunque, di deroghe espresse. La Procura, dal canto suo, ha concordato con le considerazioni della Sezione, rimettendosi ad essa, nelle valutazioni conclusive, anche per possibili eccezioni alla parificazione per alcune partite afferenti alla "sistemazione contabile" del settore sanitario.

**12.** In relazione all'attuazione della decisione n. 172/2019/PARI, sono state chieste ulteriori informazioni alla Regione. Le informazioni richieste riguardo il criterio di quantificazione del "fondo oneri di solidarietà" e del correlato credito da recupero delle retribuzioni illegittimamente attribuite ai dipendenti. All'uopo è stata emanata apposita ordinanza istruttoria collegiale, verbalizzata in udienza.

**13.** A valle della Camera di consiglio, la Regione ha fatto pervenire le ulteriori seguenti note ed informazioni:

- richiesta differimento termine del Presidente del Consiglio regionale (prot. C.d.c. n. 8273 del 6 dicembre 2019);
- riscontro all' Ordinanza del Presidente del Consiglio regionale (prot. C.d.c. n. 8291 del 9 dicembre 2019);
- comunicazione trasmissione atti nel termine richiesto da parte del Presidente del Consiglio, sulla base dell'accordata proroga (prot. C.d.c. n. 8294 del 10/12);
- memorie del Procuratore regionale (prot. C.d.c. n. 8305 dell'11 dicembre 2019);
- memorie del Presidente della Giunta regionale De Luca (prot. C.d.c. n. 8319 dell'11 dicembre 2019);

- integrazioni memorie del Presidente della Giunta regionale De Luca (prot. n. 8354 del 13 dicembre 2019).

La Procura, dal canto suo, ha prodotto una memoria in data 11 dicembre 2019, con nota prot. C.d.c. n. 13078, concludendo per la parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, *“eventualmente con le riserve e gli indirizzi che la Sezione vorrà dare anche in relazione ai punti critici [...]”*.

**14.** All’odierna, pubblica udienza, le parti hanno confermato le argomentazioni esposte nelle memorie scritte. In particolare, il Procuratore Regionale, ha chiesto di parificare il rendiconto generale 2017 e quello del 2018, salve le correzioni parziali che il Collegio intendere effettuare. Ha soggiunto che sussiste una criticità sulla comunicazione dei debiti fuori bilancio e ha ricordato alla Regione la necessità di superare tale cattiva prassi. Sul punto la Regione ha immediatamente riscontrato, assumendo l’impegno di migliorare il sistema di comunicazione, come da memorie del 11 dicembre sopra citate.

**15.** Le risultanze del conto del bilancio, afferenti ai rendiconti generali della Regione, per gli esercizi 2017 e 2018, sono riportate di seguito nella tabella sottostante:

	2017	2018
Fondo cassa al 1 gennaio	709.903.023,56	794.630.907,00
Riscossioni (competenza + residui)	16.900.029.573,28	16.276.131.975,19
Pagamenti (competenza + residui)	16.815.301.689,84	16.558.899.656,44
Saldo di cassa al 31 dicembre	<b>794.630.907,00</b>	<b>511.863.225,75</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	<b>794.630.907,00</b>	<b>511.863.225,75</b>
Residui attivi	7.300.709.862,65	8.596.361.918,31
<i>di cui derivanti da accert. di tributi effett. sulla base della stima del dip.</i>		
Residui passivi	6.871.797.621,67	7.926.635.603,56
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	178.472.451,18	188.930.677,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	516.188.532,51	138.272.782,65
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>528.882.164,29</b>	<b>854.386.080,16</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	397.147.457,06	620.040.274,74
Fondo residui perenti	883.511.819,65	1.060.214.183,58
Fondo rischi da contenzioso	410.910.931,46	263.286.431,63
Fondo rischi partecipate	26.779.189,86	2.552.449,57
Fondo accantonamento per perdite societarie art.21DL175/2016		
Fondo DL 35 del 2013 art.3 al 31/12	2.492.434.274,40	2.424.650.949,16
Fondo flussi positivi swap		
Fondo compensazioni acqua Campania		
Fondo copertura per incassi in nominati		
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro		
Altri accantonamenti	411.981.948,99	448.973.523,12
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>4.622.765.621,42</b>	<b>4.819.717.811,80</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	133.940.630,63	153.342.985,54
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.075.900.177,65	825.546.167,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	39.937.458,58	32.281.839,03
Altri vincoli		0
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>1.249.778.266,86</b>	<b>1.011.170.991,96</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>- 5.343.661.723,99</b>	<b>- 4.976.502.723,60</b>

16. Per quanto concerne la Cassa dell'Ente, l'esame dei dati contabili relativi alla gestione di cassa evidenzia al 31.12.2017 uno stock finale per € 794.630.907,00, effetto dei flussi di riscossione (competenza + residui) per € 16.900.029.573,28 (a fronte di stanziamenti definitivi pari a 29.498.293.942,61) e correlati flussi di

pagamento (competenza + residui) per € 16.815.301.689,84 (a fronte di stanziamenti definitivi pari ad euro 30.127.116.403,89).

#### Gestione di cassa – Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa		Importo
	Iniziali	Finali	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.217.634.841,47	12.918.268.857,44	11.661.596.834,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.693.330.196,59	2.051.787.459,48	1.159.209.119,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.670.749.573,75	1.505.752.174,17	431.932.430,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.186.680.616,50	6.182.455.832,81	1.421.277.556,76
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	110.000,00	360.110.000,00	290.029.898,24
Totale entrate finali	21.768.505.228,31	23.018.374.323,90	14.964.045.839,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	13.760.108,87	13.760.108,87	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.323.929.031,23	5.466.159.509,84	1.935.983.733,62
<b>Totale entrate 2017</b>	<b>27.106.194.368,41</b>	<b>29.498.293.942,61</b>	<b>16.900.029.573,28</b>

#### Gestione di cassa – Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa		Pagamenti
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Spese correnti	14.772.907.833,80	16.558.684.229,00	12.576.700.255,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.488.763.405,67	6.209.180.051,26	1.641.151.786,98
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.400.854,51	392.557.559,55	344.967.546,27
Totale spese finali	19.265.072.093,98	23.160.421.839,81	14.562.819.588,61
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.755.135.373,87	262.780.464,55	255.422.771,82
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.728.528.352,85	5.703.914.099,53	1.997.059.329,41
<b>Totale spese 2017</b>	<b>27.748.735.820,70</b>	<b>30.127.116.403,89</b>	<b>16.815.301.689,84</b>

#### Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	709.903.023,56
Riscossioni totali	16.900.029.573,28
Pagamenti totali	16.815.301.689,84
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>794.630.907,00</b>

Il saldo finale di cassa pari di € 794.630.907,00 coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE.



ESERCIZIO 2017	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2017	709.902.355,37	709.902.355,37	709.903.023,56	668,19
Entrate 2017	16.900.029.573,28	16.900.029.573,28	16.900.029.573,28	0,00
Spesa 2017	16.815.301.021,65	16.815.301.021,65	16.815.301.689,84	668,19
Differenza	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2017</b>	<b>794.630.907,00</b>	<b>794.630.907,00</b>	<b>794.630.907,00</b>	<b>0,00</b>

Dal rendiconto generale 2018, emerge che il conto di cassa dell'Ente si è chiuso con uno stock finale di € 511.863.225,75.

Tale risultato è l'effetto di un flusso di riscossioni totali (competenza + residui) per € 16.276.131.975,19 (stanziamenti finali pari a € 32.949.305.260,65), e di pagamenti totali (competenza + residui) pari a € 16.558.899.656,44 (a fronte di stanziamenti finali pari ad € 33.585.621.136,53).

#### Gestione di cassa – Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa		Incassi
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi- va e perequativa	13.711.539.569,41	14.256.828.590,63	12.233.077.166,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.857.517.157,70	1.815.301.843,57	1.395.576.571,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.267.311.597,17	1.434.536.360,90	397.844.355,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.270.411.466,64	7.892.122.347,58	761.829.220,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.020.000,00	1.077.908.098,16	537.906.517,82
Totale entrate finali	24.106.799.790,92	26.476.697.240,84	15.326.233.832,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	357.054,70	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.935.697.375,58	5.472.250.965,11	949.898.143,04
<b>Totale entrate 2018</b>	<b>30.042.497.166,50</b>	<b>32.949.305.260,65</b>	<b>16.276.131.975,19</b>

#### Gestione di cassa – Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa		Pagamenti
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Spese correnti	16.838.308.469,36	17.288.078.506,42	12.983.186.712,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.356.834.889,47	8.252.708.615,07	1.871.698.629,51
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.032.765.935,92	1.041.200.049,81	476.748.587,32
Totale spese finali	24.227.909.294,75	26.581.987.171,30	15.331.633.929,48
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	256.286.752,50	256.423.980,70	256.334.170,05
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesorie-re/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.158.301.119,25	5.747.209.984,53	970.931.556,91
<b>Totale spese 2018</b>	<b>30.642.497.166,50</b>	<b>33.585.621.136,53</b>	<b>16.558.899.656,44</b>

## Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	794.630.907,00
Riscossioni totali	16.276.131.975,19
Pagamenti totali	16.558.899.656,44
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>511.863.225,75</b>

Il saldo finale di cassa, inoltre, dalle evidenze nel conto prodotto a questa Sezione, coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE.

ESERCIZIO 2018	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2018	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00
Entrate 2017	16.276.131.975,19	16.276.131.975,19	16.276.131.975,19	0,00
Spesa 2017	16.558.899.656,44	16.558.899.656,44	16.558.899.656,44	0,00
Differenza	511.863.225,75	511.863.225,75	511.863.225,75	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2018</b>	<b>511.863.225,75</b>	<b>511.863.225,75</b>	<b>511.863.225,75</b>	<b>0,00</b>

**17.** Per quanto concerne l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, comprensivi anche dei valori non finanziari, lo Stato patrimoniale, al 31.12.2017 e al 31.12.2018, evidenzia la seguente situazione patrimoniale.

L'attivo, nel 2017, chiude con valori pari a € 9.949.553.070,54 così articolati:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	1.391.817.933,07
Attivo circolante	8.556.393.624,78
Ratei e risconti	1.341.512,69
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.949.553.070,54</b>

Il corrispondente valore del passivo evidenzia un patrimonio netto (un passivo scoperto) per -10.932.674.930,82, corrispondente ad un risultato di amministrazione (che misura la ricchezza o lo scoperto solo in termini finanziari) per €- 5.343.661.723,99. Lo scarto tra questi due valori, oltre che per l'impatto di valori

economici, dipende anche dall'indebitamento non ancora esigibile, eppure emergente direttamente nello Stato patrimoniale.

Patrimonio netto	-10.932.674.930,82
Fondi Rischi e Oneri	832.573.457,56
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	18.068.762.511,43
Ratei e risconti	1.980.892.032,37
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.949.553.070,54</b>
Conti d'ordine	0,00

Tali valori, nel 2018, hanno avuto la seguente evoluzione. L'attivo cresce verso € 11.201.438.042,52, più per effetto del circolante che per investimenti (immobilizzazioni) che pure sono in crescita:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	1.546.001.517,26
Attivo circolante	9.651.731.727,77
Ratei e risconti	3.704.797,49
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.201.438.042,52</b>

La corrispondente situazione passiva risulta come di seguito rappresentata:

Patrimonio netto	-9.517.991.573,6613
Fondi Rischi e Oneri	543.540.510,25
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	18.776.882.584,81
Ratei e risconti	1.399.006.521,12
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.201.438.042,52</b>
Conti d'ordine	0,00

\*\*\*

**18.** Evidenziati gli equilibri finanziari e patrimoniali, di seguito si riportano i dati dei rendiconti sui principali saldi tecnici rispetto alla finanza pubblica allargata e alla sostenibilità del debito (art. 81 comma 6, art. 97 Cost. comma 1 e 117 comma 1 Cost.).

Segnatamente, in ordine al rispetto del "pareggio di bilancio" ai sensi dell'art. 9 della L. n. 243/2012, nell'anno 2017 la Regione ha conseguito un saldo non negativo,

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016, per 37.925 mln euro.

Dal prospetto di monitoraggio si evince che la Regione ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto dalla legge n. 232/2016, per 305.308 MLN Euro.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 469 Legge di stabilità 2017)		PREVISIONI DI COMPETENZA 2017	ACCERTAMENTI/IMPEGNI A TUTTO IL 31 Dicembre 2017	CASSA A TUTTO IL 2017 (facoltativo)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.240	6.240	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	136.278	136.278	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)			
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	142.518	142.518	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	11.858.815	11.856.995	
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.415.333	1.285.860	
C1) di cui entrate correnti riversate nel 2017 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (art. 9-ter DL 91/2017)		0	0	
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	741.939	588.518	
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.993.015	2.011.416	
E1) di cui entrate in c/capitale riversate nel 2017 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (art. 9-ter DL 91/2017)		17.597	17.597	
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	360.110	350.018	
G1) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016)		52.699	52.699	
G2) Spazi previsti dal comma 502 L. 232/2016		0	0	
G3) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017)		0	0	
G4) Spazi acquisiti con le intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017)		0	0	
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (G1 + G2 + G3 + G4)	(+)	52.699	52.699	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.902.634	12.713.441	
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	174.159	174.159	
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	90.442		
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	4.298		
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	1.824.138		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	13.157.915	12.887.600	
H6) di cui spese correnti a valere degli accertamenti 2017 derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (art. 9-ter DL 91/2017)		0	0	

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.216.911	2.018.342	
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	496.189	496.189	
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)			
I4) Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.713.100	2.514.531	
I5) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili n1 2017 a valere degli spazi di cui ai commi 495 e 495bis L. 232/2016		18.445	18.445	
I6) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018-2021 (FPV c/cap. di spesa 2017 al netto del debito) a valere degli spazi di cui ai commi 495 e 495-bis L. 232/2016		34.254	34.254	
I7) di cui per investimenti a valere degli spazi di cui al comma 502 L. 232/2016				
I8) di cui FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi di cui al comma 502 L. 232/2016				
I9) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi di cui al comma 140-bis L. 232/2016		13.957	13.957	
I10) di cui per investimenti a valere degli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà				
(3)				
I11) di cui FPV c/cap. al netto del debito valere degli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà orizzontali				
I12) Totale investimenti effettuati a valere degli spazi acquisiti o in attuazione di obblighi di legge		66.656	66.656	
I13) di cui spese in capitale a valere degli accertamenti 2017 derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio		17.597	17.597	
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	391.110	372.510	
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	391.110	372.510	
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa cassa)	(+)			
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0		
riquadro da compilare solo per il quarto trimestre 2017:				
N1) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2017	(+)			
N2) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2018-201 FPV di spesa(5)			0	
N3) Spazi previsti dal comma 502 L. 232/2016 e non utilizzati	(+)		0	
N4) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale e con le intese regionali e non utilizzati	(+)		0	
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI ( N=N1 +N2+ N3+N4)	(-)		0	
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA		302.304	513.383	
(O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)				
P) OBIETTIVO DI SALDO		208.075	208.075	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P)		94.229	305.308	

Invece, nell'anno 2018, la Regione ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo una differenza tra il saldo tra entrate e spese finali

netto e obiettivo (fissato in 242.417MLN Euro dall'art. 1, comma 775 della legge 27/12/2017, n. 205), come previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016, per 43.027 MLN Euro)

Dal prospetto di monitoraggio si evince il sostanziale miglioramento dei risultati rispetto alla certificazione del 29/03/2018, con un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto dalla legge n. 232/2016, per 717.634 mln euro.

<b>SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)</b>		<b>Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)</b>	<b>Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)</b>	<b>Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018 (facoltativo) (2)</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.240	198.472	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	136.278	496.189	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)			
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	142.518	694.661	
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	11.856.995	12.191.611	
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	1.285.860	1.253.951	
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	588.518	420.790	
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	2.011.416	2.581.691	
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	350.018	488.392	
<b>G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	(+)	52.699	53.185	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato				
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	12.713.441	12.893.986	
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato</b>	(+)	174.156	188.931	0
	(-)	12.887.597	13.082.917	
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	2.018.342	3.032.434	
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)</b>	(+)	496.189	138.273	
	(-)	2.514.531	3.170.707	0
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	372.510	470.606	
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)			
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1 + L2)</b>	(-)	372.510	470.606	0
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(+)			
<b>M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI</b>	(-)			
<b>N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI ( N=1f+1g+2c+3d+4c+5d)</b>	(-)		0	
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)</b>		513.386	960.051	0
<b>P) OBIETTIVO DI SALDO</b>		208.075	242.417	
<b>Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P)</b>		305.311	717.634	0

19. Sul versante dell'indebitamento, i rendiconti riportano sui due anni rendicontati il rispetto del limite ai sensi dell'art. 62 D.lgs. n. 118/2011, nei termini che seguono:

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2017</b> (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	11.856.995.483,94
B) Tributi destinati al finanziamento della Sanità	10.235.289.819,67
C) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B)	1.621.705.664,27
Cbis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (cap. di entrata n. 1348)	530.012.763,35
Cter) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B) maggiorate delle accise su Fondo TPL (C + Cbis)	2.151.718.427,62

<b>Spesa annuale per rate mutui / obbligazioni (Servizio del Debito)</b>	
D) Livello massimo di spesa annuale (20% di C er)	430.343.685,52
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2017	281.815.548,80
F) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	24.126.366,27
<b>Margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale (M = D-E+F)</b>	<b>172.654.502,99</b>

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2018</b> (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	12.191.611.155,82
B) Tributi destinati al finanziamento della Sanità	10.333.305.279,76
C) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B)	1.858.305.876,06
Cbis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (cap. di entrata n. 1348)	545.897.965,74
Cter) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B) maggiorate delle accise su Fondo TPL (C + Cbis)	2.404.203.841,80

<b>Spesa annuale per rate mutui / obbligazioni (Servizio del Debito)</b>	
D) Livello massimo di spesa annuale (20% di C er)	480.840.768,36
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2018	276.756.343,35
F) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	16.379.512,78
<b>Margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale (M = D-E+F)</b>	<b>220.463.937,79</b>



## CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** I due giudizi sui rendiconti 2017 e 2018 sono stati riuniti giusta ordinanza presidenziale a verbale. Sussiste, infatti, nel sistema, un generale principio di economia degli atti del giudizio, al fine di evitare contrasti tra giudicati, nonché per esigenze di brevità e tempestività del giudizio. Tale principio risulta essere parte coesistente alla “giustizia” di qualsiasi processo. Espressione di questo principio generale del sistema, nell’ordinamento giuscontabile, è l’art. 84 D.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) in base al quale: «1. *Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.* 2. *Il collegio decide sulla riunione dei giudizi*».

**1.1.** In secondo luogo, va rilevato che la contabilità, se riferita a due distinte annualità, viene a declinarsi come sezioni di flusso “inscindibili” di un medesimo fenomeno e che costituisce “causa” del giudizio (vale a dire, le scritture contabili sintetiche dei fatti di gestione, consistenti nelle vicende giuridiche dell’obbligazioni della Regione, e lo stato del loro “equilibrio”). In buona sostanza, l’inscindibile unità del procedimento e del fenomeno controllato ridonda nelle “formalità” del giudizio. Dal punto di vista soggettivo, è indubbio che i due giudizi incardinati con la comunicazione dei progetti di rendiconto riguardino lo stesso soggetto. Mentre dal punto di vista oggettivo, come si è detto, ogni fatto gestionale e grandezza contabile, ad una certa data, non può non influenzare il titolo della scrittura dello stesso fatto gestionale a data successiva.

**2.** Tanto permesso, si rammenta che l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012, nonché l’art. 41 del R.D. n. 1214/1934 (T.U. C.d.c) prevedono che il giudizio di parifica esiti in due distinti giudizi dal contenuto differenziato. Ossia, nella decisione (art. 39 T.U. C.d.c) e nella “relazione allegata” (art. 41 T.U. C.d.c.). La prima, in cui consiste la presente pronuncia, conclude il giudizio sul conto in base a parametri di stretta legalità; la seconda, invece, si inquadra nelle funzioni collaborative e comunque neutrali a carattere non decisorio che sono svolte dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 7, della L. n. 131/2003.

Solo nel giudizio del primo tipo la Corte è chiamata ad applicare la legge secondo uno schema dicotomico (cfr., al riguardo, C. cost. sent. n. 60/2013), secondo le forme tipiche del sillogismo giuridico e della “sentenza”. Invero, la decisione contiene un giudizio di regolarità-legittimità del conto generale che viene emessa applicando le “formalità della giurisdizione contenziosa” (art. 40 T.U. C.d.c.). In tal guisa, il giudizio viene emesso “a valle” di una procedura che, nello stesso tempo, riviene dall’applicazione analogica delle norme oggi previste per il giudizio di conto dal CGC ed esita in un giudizio sulla “sincerità” del conto.

Del resto, oggetto della decisione è un “conto” (ossia, il rendiconto generale) ed i suoi saldi. Essa può rilevare l’eventuale sussistenza di illegittimità che, ove sanate, sarebbero in grado di mutare i saldi che tale conto esprime.

**3.** Segnatamente, in base art. 39 T.U., primo comma, nell’ambito della “decisione”, la Corte dei conti deve effettuare un esame di doppia conformità articolato in due fasi: la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione del fatto («*La Corte [...] confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio*»). Questa attività è quella che viene denominata, tecnicamente, “parificazione” in senso stretto; essa consiste in un’operazione matematica, e formale, diretta a constatare l’equivalenza globale fra poste attive e passive di ciascun prospetto del “rendiconto generale” al fine di emettere la dichiarazione sulla correttezza dei saldi, in termini di pareggio, avanzo o disavanzo.

**4.** La seconda operazione è denominata “verificazione” («*La Corte verifica il rendiconto generale [...]*») e consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato”. Invero, la verifica si basa sul raffronto fra l’atto di imputazione al bilancio ed i suoi presupposti di diritto. Non vi è chi non veda come, nel nostro sistema che prevede quale documento contabile fondamentale il bilancio di competenza, tale raffronto sia di particolare interesse giuridico. Infatti, l’imputazione al bilancio avviene sulla base di criteri formali i quali hanno una funzione precipua: perfezionano il diritto di accertare e riscuotere, impegnare e pagare, nel corso dell’esercizio finanziario.

**5.** La decisione viene, quindi, assunta sulla base di parametri strettamente normativi, consistenti nel “diritto sul bilancio” ed estensibili sino al “diritto dell’amministrazione”

se, e nella misura in cui, la sua violazione è in grado di “ridondare” sulla legittimità della spesa, del costo, nonché dell’entrata o del ricavo, alterando, così, i saldi finali.

**6.** Invero, alla stregua del giudizio di conto, l’atto che chiude il giudizio “decide” sugli interessi sottostanti e diffusi al bilancio i quali necessitano di “certezza” e che sono, nel caso concreto, espressi, sotto il profilo contabile, dal “rendiconto” relativo ad una determinata annualità. Rispetto ad essi, si sviluppa un potenziale e strisciante conflitto, che invoca di essere risolto e per tale ragione l’ordinamento prevede, sin dal 1862 (Legge n. 800, istitutiva della Magistratura contabile, cfr. art. 10) un controllo successivo per via giudiziaria, da parte di un giudice neutrale.

In buona sostanza, la decisione definisce la relazione tra interessi adespoti che si svolgono costantemente attorno al rendiconto, i quali generano una costante tensione ed un possibile conflitto rispetto al “bene pubblico” bilancio (cfr. Corte cost. sentenze n. 184/2016, n. 80/2017, n. 228/2017, n. 247/2017, n. 49/2018, nonché ordinanza n. 7/2019).

In ogni caso, tale conflitto riguarda le risorse disponibili, nonché le loro modalità e possibilità di spesa. Pertanto, esso viene a declinarsi in termini di verifica della corrispondenza tra prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute.

In primo luogo, tale conflitto coinvolge “l’interesse diffuso alla conoscenza” che si declina, orizzontalmente, nella relazione assemblee legislative – organi esecutivi e, verticalmente, nella relazione cittadini - istituzioni (cfr. art. 1 Cost., nonché artt. 23 e 53 Cost.).

**6.1.** Tale conflitto è espresso dal concetto di “contabilità di mandato” delineato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.184/2016, n. 228/2017 e n. 18/2019.

Oltre all’interesse “cognitivo” di cui sopra, radicato nelle fondamenta dello Stato costituzionale di diritto, sono altresì rilevanti ulteriori interessi finanziari adespoti, stavolta orientati al pieno funzionamento e alla continuità delle istituzioni repubblicane tramite il bilancio. Tali interessi coinvolgono categorie diverse dagli elettori, quali quelli del mercato (art. 41 Cost.) nonché delle “persone” diffusamente intese, le quali aspirano ad un pieno sviluppo da conseguirsi anche attraverso l’impegno dello Stato e della Repubblica volto al superamento degli ostacoli, di natura

economica e sociale, che lo impediscono (artt. 2 e 3 comma 2 Cost.). In quest'ottica, il bilancio evoca l'interesse degli utenti dei servizi e dei lavoratori dell'amministrazione.

Non ultimo, il bilancio della Regione, tutt'uno con la corretta definizione dei suoi saldi, è inserito in un sistema di istituzioni multilivello, che si può definire come "finanza pubblica allargata" (ossia, comprensiva dei vari livelli di governo in cui si struttura la Comunità; cfr. art. 97 comma 1, 117 comma 1 e 114 Cost.) e che rileva tramite i precetti di coordinamento della finanza pubblica e alla disciplina dettata dalla L. n. 243/2012, in particolare dall'art. 9.

7. Tali interessi, astrattamente distinti da quello dell'amministrazione (la cui primaria esigenza è quella di veder riconosciuti, nel bilancio, i risultati della propria gestione declinati attraverso il rendiconto) sono veicolati e aggregati in giudizio dal Pubblico ministero contabile. Questi contraddice *pleno iure*, quale "parte", latrice dell'interesse generale alla "sincerità" della rappresentazione contabile.

8. Detto in altri termini, nel sistema costituzionale italiano, la cognizione e la risoluzione del potenziale conflitto tra tali interessi con quello (parimenti rilevante e costituzionale) all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo è, da sempre, considerata centrale, nonché crocevia della democraticità del sistema. Ciò spiega la cognizione necessaria e continua, sul ciclo di bilancio, da parte di una Magistratura speciale, con una giurisdizione di diritto obiettivo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 23/2019/EL). Tale giurisdizione è piena, esclusiva e sindacatoria, e, tramite essa, si realizza il "controllo" successivo sul bilancio (cfr. artt. 100 comma 2 Cost. e art. 20 L. n. 243/2012). I sopra citati interessi finanziari adespoti e quello soggettivo dell'amministrazione sono infatti interessi meta-individuali che necessitano di un veicolo di tutela di tipo non dispositivo. Nel giudizio di parificazione, dunque, si superano le differenze ontiche tra controllo e giurisdizione e si ritorna all'identità ontologica oggettiva, di effettuazione di un giudizio, ossia di un procedimento sillogistico di applicazione della legge ad un caso concreto, con le forme tipiche del processo, volto a garantire la piena rappresentazione degli interessi.

9. L'accertamento, che si realizza con la "decisione" di parifica della Corte dei conti, definisce la relazione tra tali interessi ed esigenze finanziarie attraverso la verifica della sincerità delle poste e dei saldi, in uno assestando l'interesse a conoscere con

quello ad attivare meccanismi correttivi che possano garantire la funzionalità del bilancio.

Sicché, la presente “decisione” integra tutte le caratteristiche di un *dictum* giurisdizionale. Invero, essa ne ha la forma (di sentenza “a valle” di una procedura disciplinata dalla legge a garanzia degli interessi coinvolti dalla decisione) e ne ha anche la sostanza (sia per il parametro, sia per l’effetto dell’accertamento in quanto “assesta”, rispetto al saldo, tutti gli interessi in gioco). La “decisione”, infatti, non è mai istruttoria e/o meramente consuntiva (né “collaborativa”), ma, attenendo ad un caso concreto, espresso dal conto, decide sul possibile conflitto d’interessi inerente la “sincerità” dei saldi con un accertamento che è “decisorio”.

**9.1.** Per tale ragione, nell’ambito del procedimento che porta al “giudizio” contenuto nella “decisione”, è possibile sollevare, a differenza che per la “relazione”, questioni di legittimità costituzionale (cfr., tra le molte, sentt. n. 165/1963 e n. 121/1966; successivamente le sentt. n. 142/1968, n. 244/1995; n. 213/2008; n. 181/2015; n. 89/2017; n. 196/2018; n. 138/2019).

**9.2.** In secondo luogo, in quanto si tratta a pieno titolo di un “Giudizio sui conti” (Titolo II, D.lgs. n. 174/2016), come quello relativo al giudizio di conto, la Corte ha, in tale sede, una cognizione piena ed esclusiva che le consente di disapplicare le fonti secondarie che siano in contrasto con la legge e con la Costituzione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso (art. 103, comma 2 Cost.; L. n. 2248/1865, All. E, c.d. LAC).

**10.** Il giudizio di parifica, in definitiva, esita in una “decisione” (ossia accertamento che rimuove l’incertezza sull’assetto interessi) di tipo “giurisdizionale” (su un caso concreto) secondo il modello originario del controllo successivo fissato dalla L. n. 800/1862 e poi dal T.U. C.d.c. del 1934. L’identità tra la funzione di controllo successivo sul bilancio e la giurisdizione emerge chiaramente nell’esperienza giuridica, tant’è che la Suprema Corte evidenzia che l’assimilazione del giudizio di parificazione al controllo giurisdizionale dei conti è ormai “diritto vivente” (cfr. SS.UU. 30 ottobre 2014, n.23072, e Id., sent. 8 novembre 2016, n. 22645)

**11.** Ed infatti, con specifico riferimento al giudizio di parificazione, la Corte costituzionale ha affermato che la Corte dei conti, nella formazione collegiale che

emette il giudizio di parifica, rispetto gli enti regionali, non è parte in posizione di supremazia amministrativa, bensì giudice in «*esercizio della funzione giurisdizionale*», *cui le regioni non possono sottrarsi sollevando un conflitto di attribuzioni, al fine di ottenere “un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale”* (cfr. Corte costituzionale n. 72/2012).

**12.** Alla decisione risulta “unita” una relazione (cfr. art. 41 T.U. Corte dei conti). Con tale relazione, la Corte dei conti «*formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*» (art. 1, comma 5, D.L. n. 174/2012). Anche attraverso la relazione allegata la Corte esprime giudizi, però il parametro adoperato può essere anche di tipo non normativo (afferendo ad esempio a *best practices* con cui giudicare il merito amministrativo), può attenersi a parametri normativi che non hanno immediata ridondanza sul conto (e quindi sulla decisione), ovvero può riguardare il rischio di illegalità suoi conti futuri. La genericità del parametro può portare ad ampliare l’oggetto che consiste, genericamente, nell’attività amministrativa dell’ente del cui conto si giudica. Segnatamente, «*la relazione, a differenza della decisione, concerne la complessa attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad allargare il proprio orizzonte a profili di tipo gestionale*» (cfr. delibera Sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/2013).

**13.** Segnatamente, la relazione allegata al giudizio di parifica, che viene redatta ai sensi dell’art. 41 del T.U. C.d.c., mira ad avvalersi del *Know-how* di un giudice perito al fine del miglioramento delle attività legislative ed amministrative. Giova ricordare che, secondo il legislatore del 1862, l’esperienza del “giudice perito” poteva essere utilizzata, in funzione consulenziale degli organi costituzionali detentori pieni della sovranità in quel sistema, in stretta connessione e al servizio del principio di legalità.

Nel disegno originario questo si prevedeva anche per consentire al Parlamento di attivare un più penetrante sindacato finanziario. Infine, la Corte dei conti poteva fornire indicazioni *de iure condendo*, nella premessa logica e teorica che essa, da sempre, concorre (al e vigila sul) buon esercizio delle funzioni costituzionali da parte dello stesso Parlamento, in chiave di promozione della “buona fattura delle leggi”,

considerata, quest'ultima, un dovere giuridico alla base del sistema costituzionale albertino e poi repubblicano.

Nell'odierno sistema a Costituzione "rigida" ed autonomia regionale "forte", l'esperienza del giudice perito si inquadra nella funzione di controllo in senso ampio ed ha carattere ausiliario rispetto all'attività di indirizzo e controllo del Consiglio regionale in materia di bilancio, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L. n. 121/2003.

**13.1** Per le ragioni sopra ricordate, solo la decisione ha la forma "sentenza", mentre la relazione ha la forma "referto". Per gli stessi motivi, la prima – come detto – può generare una "cosa giudicata", dare luogo a questioni di legittimità costituzionale e consente di procedere in applicazione dei poteri degli artt. 4 e 5 LAC. Invece, alla relazione si riconnette, unicamente, un obbligo generico, per l'amministrazione controllata, di riesame e, nel caso, di cambiamento delle prassi applicative (cfr. art. 3, comma 8, L. n. 20/1994).

**14.** I due atti conclusivi del giudizio, pur diversi nei contenuti, sono entrambi orientati a migliorare il funzionamento delle istituzioni repubblicane nell'ottica del principio di legalità. Infatti, decisione e relazione svolgono «*unitariamente, quella funzione ausiliaria [della Corte dei conti] cui il giudizio di parifica è preordinato*» (Sezioni riunite in speciale composizione n. 27/2014 e n. 38/2014). Ma mentre la decisione si focalizza sull'ausiliarità allo "Stato-ordinamento", quella della relazione rimane focalizzata sugli organi costituzionali rappresentativi, inerendo la sua trattazione alla concretezza dell'amministrazione, financo alle prassi che si rivelano legittime, ma non funzionali, nei risultati.

**15.** Per tutto quanto sopra esposto, sebbene teleologicamente collegati, la pronuncia di parificazione e la relazione, entrambe promananti dalla Sezione regionale all'esito di un unitario procedimento, sono documenti dotati di autonomia sotto il profilo della ritualità, dell'oggetto e delle finalità: La presente decisione è quindi pronunciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e 40, di cui l'Allegato A forma parte integrante.

Ad essa viene allegata, previa "approvazione", un referto ai sensi dell'art. 41 T.U., C.d.c. (Allegato B).

**16.** Tanto premesso, per le motivazioni espresse più ampiamente nell'Allegato A, che di questa decisione forma parte integrante, ad avviso del Collegio, per le due annualità oggetto di parifica, i rendiconti 2017 e 2018 sono parificabili, con le seguenti eccezioni e precisazioni relative al risultato di amministrazione (Conto del bilancio), più ampiamente svolte nell'Allegato A.

**16.1.** La cassa può essere parificata, con la riserva che è necessario adeguare la normativa secondaria sulla rilevazione dei vincoli al fine di consentire alla Regione di dare piena attuazione ai principi dell'ordinamento contabile, salvo "rimediare" con l'approntamento di una contabilità analitica che la Regione ha in autonomia intrapreso a costruire.

**16.2.** L'attivazione di una specifica partita del fondo oneri, necessaria per dare piena attuazione alla decisione n. 172/2019/PARI, è stata rinviata al bilancio di previsione e al rendiconto 2019. Ciò sull'assunzione che tale decisione, così come la sentenza C. cost. n. 146/2019, abbiano reso "esigibile" il credito da restituzione solo in tale annualità.

Al riguardo, la Sezione ritiene che la soluzione, già perseguita con atti concreti nel ciclo di bilancio 2019, e documentati nel corso del giudizio, non infici la continuità di bilancio e sia neutrale rispetto agli effetti che discendono dal giudicato costituzionale e contabile. Pertanto, il Collegio ritiene parificabili il Fondo rischi e oneri nella parte in cui esso non provvede ad appositi accantonamenti di "solidarietà finanziaria" per le annualità 2017 e 2018.

**16.3.** Deve essere altresì parificato, con riserva, il fondo rischi, con un vincolo di verifica avente ad oggetto l'adozione di adeguate misure prudenziali nei bilanci successivi. Ciò in ragione dell'emersione di tale criticità solo *in limine iudicii* (e di cui non si è raggiunta in fatto, certezza di un impatto negativo sugli equilibri di bilancio).

Le criticità hanno riguardato le relazioni di debito con gli enti locali (relativamente ai quali andranno verificati le condizioni di esigibilità anche dei crediti), nonché il disallineamento emerso per talune partite circolarizzate con le società partecipate.

**16.4.** Non è parificabile, invece, il risultato di amministrazione per un importo di € 22.024.228,40, nella misura in cui esso non contiene un accantonamento avente ad



oggetto risorse del perimento sanitario che devono essere ritrasferite alle aziende sanitarie.

Tali aziende sanitarie (con il dettaglio d'analisi di cui all'Allegato A) hanno subito un drenaggio di risorse in violazione del combinato disposto dell'art. 30 del D.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 3, comma 1-bis, del D.lgs. n. 502/1992.

Come è noto, l'art. 30 pone dei limiti finalistici e quantitativi alla destinazione extra-aziendale del risultato di gestione positivo (ripiano del disavanzo di sistema e comunque previa copertura delle perdite). L'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992, sancisce l'autonomia imprenditoriale delle aziende, in aggiunta a quelle organizzativa e contabile.

**16.4.1.** La *ratio* dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011 – da leggere in stretta relazione con l'art. 3, comma-bis D.lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.lgs. n. 229/1999 – è garantire la certezza e la stabilità della destinazione delle risorse provenienti dal ciclo di produzione/erogazione, le quali devono ritenersi stabilmente investite una volta confluite nel patrimonio netto, salvo che – al momento della evidenziazione di “eccedenze di produzione” – esse siano state destinate (dalla stessa azienda e dalla Regione che ha approvato il bilancio) al servizio sanitario regionale complessivamente considerato.

In questo modo gli utenti e i territori in cui opera l'azienda possono perseguire politiche di servizio in un quadro stabile e certo di risorse, sulla base di criteri tecnici di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, senza subire gli effetti di decisioni politiche contingenti “esterne”, nel pieno rispetto, appunto, dell' “autonomia imprenditoriale” (da intendersi come autonomia nelle decisioni di gestione). Non si tratta infatti di mera autonomia organizzativa e contabile, riconosciuta *ab origine* già nella iniziale versione dell'art. 3 de D.lgs. n. 502/1992, ma di un *quid pluris*, che si declina non solo nella decisione organizzativa dell'“atto aziendale”, ma anche e soprattutto nelle decisioni di investimento dei risultati economico-finanziari positivi, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011.

**16.4.2.** Sicché il patrimonio netto delle aziende sanitarie, oltre alla funzione di misurare la ricchezza disponibile o il passivo scoperto, costituisce una forma di stabile destinazione di risorse agli investimenti e al ciclo di produzione, alla stregua del

capitale e delle riserve legali nelle società di capitali, per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 502/1992, art. 3, comma 2 della L. n. 833/1978, art. 117 comma 2, lett. *m*) Cost.).

L'effetto concreto è che le risorse "capitalizzate" non possono essere più distratte dalla *mission* dell'azienda singolarmente considerata, rispetto ai suoi utenti ed al suo territorio, sulla base di esigenze politiche pur legittime da parte della Regione.

Essa, esattamente come nel codice civile, non può decapitalizzare – come virtuale "socio unico" – la stessa *societas* mediante decisioni unilaterali, sino ad estinzione della *societas* stessa. Rimane impregiudicata, del resto, la competenza della Regione medesima di intervenire per riorganizzare il servizio sul territorio medesimo, estinguendo, accorpendo o scindendo le personalità giuridiche dotate di autonomo patrimonio da essa stessa create, nel rispetto delle procedure costituzionali (con legge, con norme secondarie e atti amministrativi).

**16.4.3.** In altre parole, nel sistema pubblicistico delle aziende sanitarie, il risultato di gestione positivo confluisce nel "capitale" non distribuibile, sicché una volta che esercizio per esercizio, ove si verifichi un risultato positivo di gestione, non si decida di destinare l' "eccedenza di produzione" al sistema regionale, essa viene "tesaurizzata": diventa, cioè, una componente stabile del patrimonio netto che può essere eroso solo da eventuali perdite e non più da decisioni successive della Regione che possono inopinatamente effettuare un drenaggio di risorse e imporre una "distribuzione" al sistema su cui l'azienda basa le proprie scelte gestionali.

Resta fermo che la decisione di "redistribuzione" può essere traslata ad esercizi successivi apponendo una "riserva" su tale decisione, nella forma di "utili portati a nuovo" o altre chiare indicazioni di rimessione della decisione all'ente Regione, tali da non generare affidamento sulla stabile capitalizzazione di dette risorse.

In definitiva, l'art. 30 riempie sul piano contabile il significato dell'espressione "autonomia imprenditoriale".

**16.4.4.** All'esito dell'istruttoria compiuta, delle risultanze emerse e delle osservazioni delle parti, il Collegio ritiene che la operazione di sistemazione contabile ha portato al drenaggio di risorse, allocate in varie aziende sanitarie nella Voce A.IV dello Stato patrimoniale, che al netto delle precisazioni della Regione sono scesi da €

64.647.804,40 a € **22.024.228,40**. La Regione ha infatti dimostrato che, al di là della denominazione data in bilancio, si tratta di “utili” che erano rimasti sospesi come “utili portati a nuovo” a copertura delle perdite pregresse e alternativamente rimettibili a disposizione del sistema sanitario (dimostrazione fornita, rispetto alla classificazione di bilancio, per € 42.623.576,00).

Per la parte rimanente, si tratta di riserve che erano già state tesaurizzate e che quindi non potavano essere drenate.

Di questi € 22.024.228,40, € **13.444.000,00** sono “riserve da rivalutazione” (voce A.IV.I), non distribuibili neanche in base ai principi civilistici (art. 2423, comma 4 c.c.) perché valori economici incerti, determinati sulla base di criteri di quantificazioni opinabili, inidonei a trasformare l’ipotetico “valore” individuato nel bilancio in “valuta”, cioè in un’obbligazione pecuniaria di distribuzione del risultato positivo di gestione

**16.4.5.** Tali illegittimità ridondano sul risultato di amministrazione nei seguenti termini.

La Regione, mediante la finzione contabile della GSA (art. 22 D.lgs. n. 118/2011), ha drenato risorse senza titolo in talune aziende sanitarie che sono andate a beneficio della copertura perdite di altre aziende. Va da sé che questo effetto non ha determinato nessuna “sottrazione” di risorse al perimetro sanitario ex art. 20 D.lgs. n. 118/2011, ma ha occasionato il sostenimento di un onere inferiore a quello necessario.

Né si dubita che il disavanzo “economico” (cioè rappresentato in termini economico-patrimoniali), di sistema, sia stato contabilmente ripianato. Quello che il Collegio rileva è che questo ripiano (avvenuto con una doppia operazione di “sistemazione contabile” tra il 2017 ed il 2018, partendo dai dati di fine esercizio del 2016) non è stato, per una parte marginale, coerente con l’art. 30 D.lgs. n. 118/2011, e per una parte ancora meno grande, effettivo e finanziario.

Orbene, l’operazione, da un lato, ha penalizzato l’autonomia imprenditoriale di talune aziende e dell’utenza servita, dall’altro ha ridotto l’onere di contribuzione al ripiano perdite da parte del bilancio finanziario della Regione.

Tali illegittimità ridondano sul risultato di amministrazione, sia sotto il profilo dell'*accountability* di un onere di "restituzione" verso le aziende che hanno subito un drenaggio senza titolo, sia come necessità di "correggere" in aumento i flussi finanziari verso il perimetro sanitario. Tale seconda necessità si palesa in ragione del fatto che una parte del disavanzo sanitario pregresso è stato azzerato senza la erogazione di risorse finanziarie, bensì con una mera partita contabile a carattere strettamente economico e incerto (le "riserve da rivalutazione"), per le quali non è legittima "distribuzione" alcuna.

Del resto, in generale, l'illegittimità rilevata fa sorgere l'obbligo giuridico-contabile di restituire le risorse drenate senza titolo.

Parallelamente, atteso che per una parte di tali partite, tramite meccanismi di compensazione, vi è stato un travaso di crediti/debiti finanziari effettivi (cioè corrispondenti ad obbligazioni "liquide") tra aziende sanitarie, questo obbligo non si traduce nella necessità di riversare, tramite il risultato di amministrazione, risorse aggiuntive, perché il disavanzo sanitario pregresso è già stato ripianato con risorse vive allocate nel perimetro sanitario. In pratica, per tale quota, il disavanzo è stato effettivamente ripianato, ma rimane l'obbligo di redistribuire e restituire nel rispetto dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011.

Per una quota di tali risorse non è stato riscontrato e verificato il presupposto della certezza/liquidità delle risorse "distribuite" ai sensi del citato art. 30. Si tratta, segnatamente, delle risorse ricavate mediante il drenaggio e l'utilizzo delle "riserve da rivalutazione" (voce SP.A.IV.I). Come è noto, neanche per il codice civile, applicabile analogicamente, è possibile distribuire riserve in tal modo formate, in quanto manca il presupposto basilare per la loro distribuzione, ossia la certezza del valore economico che consente facilmente di liquidare lo stesso valore in valuta, ossia nell'obbligo pecuniario di "distribuzione" ove deliberato dal "dominus" aziendale (2423, comma 4 c.c.).

In buona sostanza, il risultato di amministrazione dovrebbe registrare l'onere della Regione/GSA di "restituire" alle aziende sanitarie da cui il drenaggio è avvenuto senza titolo (violazione del combinato disposto dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011 e 3, comma 1-bis del D.lgs. n. 502/1992), per un importo pari a **€ 22.024.228,40**. Allo stesso tempo

la registrazione di tale onere deve comportare l'effetto di aggravio del risultato di amministrazione solo per l'importo utilizzato a ripiano del disavanzo sanitario pregresso, derivato dalle voci SP.A.IV.I di talune aziende, nel dettaglio riportate. Tale importo è pari a € **13.444.000,00**.

Il differenziale tra i due importi corrisponde a risorse finanziarie e liquide ("altre riserve" di cui alla voce SP.A.IV, diverse da quelle da rivalutazione, SP.A.IV.I) che sono realmente allocate dentro il perimetro sanitario ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 118/2011 con nuove risorse rivenienti dal risultato di amministrazione.

Sussiste pertanto un obbligo di integrazione del perimetro, a reintegrazione del disavanzo ripianato ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011 (che presuppone risultati di gestione "liquidi" o comunque facilmente liquidabili), per soli € **8.580.228,40**.

Di conseguenza:

- l'**"onere di ripristino della autonomia imprenditoriale"** deve essere contabilizzato, all'interno fondo rischi ed oneri **per € 22.024.228,40**;
- esso va compensato con un credito, un **residuo "tecnico" verso il sistema sanitario regionale (art. 19 D.lgs. n. 118/2011) pari a € 8.580.228,40**.

In questo modo il risultato di amministrazione sarà in grado di rappresentare, in aderenza alla sua funzione di *accountability*, l'"onere di restituzione" sopra descritto nella sua interezza, mentre, in termini prescrittivi e finanziari, registrerà un obbligo di integrazione del perimetro sanitario ex art. 20 D.lgs. n. 118/2011 per soli € 13.444.000,00, con un aggravio effettivo del saldo solo per tale importo.

Di tal guisa, l'obbligo di restituzione sarà finanziariamente neutro per € 8.580.228,40, mentre reale solo € 13.444.000,00

**16.5.** Si appone riserva per i conti degli agenti contabili, oggetto di specifico giudizio presso la competente Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

P.Q.M.

anche sulla base di quanto di specificato nell'Allegato "A" alla Decisione, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, sentite la Regione e le richieste

del Pubblico Ministero e sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate,

#### PARIFICA

il Rendiconto Generale della Regione Campania 2017 e 2018 in tutte le sue componenti indicate dall'art. 63 del D.lgs. n. 118/2011, ad eccezione

- del conto del bilancio 2017 e 2018 laddove non contabilizza **un maggiore residuo attivo tecnico di neutralizzazione** verso il sistema sanitario regionale per € **8.580.228,40**

- del prospetto del risultato di amministrazione 2017 e 2018 ai sensi dell'Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui:

- il saldo in Riga A non tiene conto del menzionato credito;
- nella parte in cui non contabilizza nel fondo rischi un **“onere di ripristino della autonomia imprenditoriale”** delle aziende sanitarie, **per € 22.024.228,40.**

#### APPROVA

la Relazione (Allegato “B”), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

#### ORDINA

la restituzione dei rendiconti, muniti del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

#### DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta della Regionale della Campania, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019.

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto nell'udienza del 18 dicembre 2019, è stata depositata in Segreteria in data 27 dicembre 2019.

L'ESTENSORE

Francesco Sucameli

IL PRESIDENTE

Fulvio Maria Longavita

Il Direttore del servizio di supporto

Dott. Mauro Grimaldi